



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI ANDORNO MICCA

MODIFICAZIONE/2023 AL PRGC VIGENTE

Legge Regionale n° 56/77 e ss. mm. ed ii. – art. 17 comma 12

Il Sindaco

Il Responsabile del servizio tecnico

Aprile 2023

Il Segretario generale

Delibera di approvazione del C.C. n° 20 in data 28.04.2023

PREMESSA

Il Comune di Andorno Micca è dotato di un PRGC approvato dalla Regione con D.G.R. n° 17-5357 in data 21.02.2013, oggetto di una Variante Parziale approvata nel 2019.

È emersa ora l'esigenza di predisporre una modificazione al PRG vigente finalizzata ad un adeguamento cartografico inerente un depuratore non più esistente ed un'integrazione normativa inerente le recinzioni in aree agricole marginali quando interessate da campi fotovoltaici.

INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA OGGETTO DI MODIFICAZIONE SU CARTOGRAFIA DEL PRG VIGENTE (estratto da Tavola 4P1)





LEGENDA PRG VIGENTE


LEGENDA


AZZONAMENTI ED AREE NORMATIVE PREVISTE

USI E DESTINAZIONI DI TIPO PUBBLICO

 VIABILITA' ESISTENTE (ART.49)









 VIABILITA' IN PROGETTO (ART.49)

 VIABILITA' MINORE DI VALORE STORICO
E/O AMBIENTALE O DOCUMENTARIO (ART.27)


 AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO


AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (S.P. ART.47)

* AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI :








-  AREE PER L'ISTRUZIONE
-  CHIESE ED ATTREZZATURE RELIGIOSE
-  CENTRI SOCIALI E CENTRI CULTURALI
-  ATTREZZATURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI
-  UFFICI PUBBLICI : AMMINISTRATIVI E SERVIZI
-  GIARDINI PUBBLICI E PARCHI GIOCO
-  ATTREZZATURE SPORTIVE
-  PARCHEGGI PUBBLICI

* AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI :

 PARCHEGGI

 AREE VERDI O DI INTERESSE GENERALE



 AREE PER IMPIANTI URBANI (ART.48)

-  CIMITERI
-  SORGENTI E POZZI A SERVIZIO ACQUEDOTTO
-  SERBATOI ACQUEDOTTO
-  SOTTOSTAZIONI DI TRASFORMAZIONE ENEL
-  IMPIANTI RADIOELETRICI
-  IMPIANTI DI DEPURAZIONE
-  CAPTAZIONE ENERGIA SOLARE








- ZONE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI URBANI
- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
- ELETTRODOTTI

AZZONAMENTO DEL TERRITORIO URBANO (ART.46)




INSEDIAMENTI DI ORIGINE STORICA :

-  NUCLEI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE A1 - (ART.51)
(PER LE PRESCRIZIONI D'INTERVENTO VEDI CARTOGRAFIA SPECIFICA)
-  NUCLEI MINORI DI ANTICA FORMAZIONE - A2 (ART.52)


AREE EDIFICATE - EDIFICABILI :

-  DI VECCHIO IMPIANTO (B1 - ART.53)
 -  SATURE (B2 - ART.54)
 -  CONSOLIDATE (B3 - ART.55)
 -  AREE DI COMPLETAMENTO (B4 - ART. 56)
 -  AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE (C1 - ART.57)
-  COMPARTO MINIMO DI INTERVENTO
 COMPARTO SOGGETTO A S.U.E.

ZONE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE :

-  AREE CON IMPIANTI PRODUTTIVI CHE SI CONFERMANO (D1 - ART. 58)
-  AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI (D4 - ART.59)
-  AREE PER IMPIANTI RICREATIVI (D6 - ART.60)

ZONE FUNZIONALI MISTE (D7 - ART.61)

-  COMPARTO SOGGETTO A SPECIFICI INTERVENTI DI
RICONVERSIONE - TRASFORMAZIONE- RIQUALIFICAZIONE

AREE DI CONTENIMENTO URBANO

-  AREE AGRICOLE MARGINALI (E3 - ART.65)
-  INDIVIDUAZIONE AREE AGRICOLE
MARGINALI INEDIFICABILI

AZZONAMENTO DEL TERRITORIO EXTRAURBANO (ART.62)

ZONE AGRICOLE



AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (E1 - ART.63)



AREE DI TUTELA AMBIENTALE (E2 - ART.64)



AREE BOSCADE (E4 - ART.66)

AREE ED IMMOBILI OGGETTO DI SALVAGUARDIA E TUTELA



UNITA' EDILIZIE DI VALORE STORICO ARTISTICO
E/O AMBIENTALE O DOCUMENTARIO SOGGETTE
AI SEGUENTI TIPI DI INTERVENTO :



RESTAURO RIGOROSO



RISANAMENTO CONSERVATIVO



RISTRUTTURAZIONE TIPOLOGICA I CUI PRINCIPI
DEVONO GUIDARE ANCHE INTERVENTI DI
CATEGORIA SUPERIORE SE AMMESSI



PARCHI PRIVATI DI VALORE AMBIENTALE (H - ART.67)



BENE VINCOLATO AI SENSI DEL D.P.R. 22.10.99 T.U. BENI VINCOLATI (ART.27)



BENE CULTURALE AI SENSI DEL 15° COMMA ART.49 L.R.56/77 (ART.27)



PERIMETRO UNITA' DI RISPETTO PAESAGGISTICO



CORSI D'ACQUA DI CUI AL R.D. 11-12-1933 N° 1775
E RELATIVA FASCIA DELLA PROFONDITA' DI 150 m DALLE SPONDE



ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI (ART.69):

A1. ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE


A4. ADDENSAMENTO COMMERCIALE URBANO MINORE

L1. LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA NON ADDENSATA


DESCRIZIONE DELLA MODIFICAZIONE

Si procede, sulla base dell'aggiornamento dello stato di fatto della rete fognaria come verificato con il CORDAR (ente gestore), ad eliminare il depuratore (non più presente) e la relativa fascia di rispetto.

PRGC VIGENTE



MODIFICAZIONE DA INTRODURRE



MODIFICA NORMATIVA

Alla luce della vigente normativa inerente i campi fotovoltaici che ne ammette l'installazione a terra su area agricola (nel rispetto di specifiche indicazioni) si rende necessario, per le aree agricole marginali, integrare le prescrizioni inerenti le recinzioni; tale integrazione è finalizzata a eliminare il contrasto tra enunciazione normativa e destinazione ammessa sulla base di normative sovraordinate.

TESTO VIGENTE ART. 65 - AREE AGRICOLE MARGINALI – E3

Trattasi di aree, lotti ed appezzamenti compresi o limitrofi rispetto al territorio urbano, attualmente sgombri da costruzioni e liberi da usi residenziali, produttivi, terziari o pubblici, esistenti o previsti. Per dette aree si rimanda alla normativa prevista per le aree E1 (con esclusione degli allevamenti eccedenti il carattere di azienda agricola familiare), con le seguenti integrazioni normative.

Destinazioni

Destinazioni comunque ammesse: giardino, orto, prato, frutteto

Interventi

Tali aree hanno possibilità edificatoria limitata alle costruzioni di depositi per attrezzi agricoli secondo le condizioni, le modalità ed i parametri previsti dall'art. 17 (la distanza dal confine stradale dovrà essere quella indicata dalla tabella di cui all'art. 49) con un massimo di Sc di mq 15,00 per ogni proprietà. In ogni ambito unitario interessato l'intervento può essere ammesso una sola volta per ogni proprietario (anche se le aree non sono contigue). Sono inoltre ammesse autorimesse (nei limiti di pertinenzialità di 25 mq di Sun/unità immobiliare), quando a servizio di fabbricati contigui impossibilitati al ricavo di tali superfici nell'ambito dell'area di pertinenza.

Prescrizioni particolari

Le costruzioni ammesse devono essere improntata a grande semplicità, con coperture a doppia falda e con l'impiego di materiali tradizionali (muratura piena intonacata e mattoni facciavista fatti a mano con eventuali parti in legno, struttura del tetto in legno, coperture in coppi o tegole di laterizio).

Sono consentite esclusivamente recinzioni in legno del tipo a staccionata, costituita da montanti di altezza non superiore a ml 1 uniti fra loro da traverse orizzontali e/o rete metallica con siepe viva di specie autoctona; le altre tipologie previste dal Regolamento Edilizio sono ammesse solo nel caso di interventi di completamento di esistenti recinzioni pertinenziali alla residenza su lotti contigui (per porzioni minoritarie).

Nelle aree indicate in cartografia con specifica delimitazione l'edificazione non è consentita.

TESTO MODIFICATO ART. 65 - AREE AGRICOLE MARGINALI – E3

Trattasi di aree, lotti ed appezzamenti compresi o limitrofi rispetto al territorio urbano, attualmente sgombri da costruzioni e liberi da usi residenziali, produttivi, terziari o pubblici, esistenti o previsti. Per dette aree si rimanda alla normativa prevista per le aree E1 (con esclusione degli allevamenti eccedenti il carattere di azienda agricola familiare), con le seguenti integrazioni normative.

Destinazioni

Destinazioni comunque ammesse: giardino, orto, prato, frutteto

Interventi

Tali aree hanno possibilità edificatoria limitata alle costruzioni di depositi per attrezzi agricoli secondo le condizioni, le modalità ed i parametri previsti dall'art. 17 (la distanza dal confine stradale dovrà essere quella indicata dalla tabella di cui all'art. 49) con un massimo di Sc di mq 15,00 per ogni proprietà. In ogni ambito unitario interessato l'intervento può essere ammesso una sola volta per ogni proprietario (anche se le aree non sono contigue). Sono inoltre ammesse autorimesse (nei limiti di pertinenzialità di 25 mq di Sun/unità immobiliare), quando a servizio di fabbricati contigui impossibilitati al ricavo di tali superfici nell'ambito dell'area di pertinenza.

Prescrizioni particolari

Le costruzioni ammesse devono essere improntata a grande semplicità, con coperture a doppia falda e con l'impiego di materiali tradizionali (muratura piena intonacata e mattoni facciavista fatti a mano con eventuali parti in legno, struttura del tetto in legno, coperture in coppi o tegole di laterizio).

Sono consentite esclusivamente recinzioni in legno del tipo a staccionata, costituita da montanti di altezza non superiore a ml 1 uniti fra loro da traverse orizzontali e/o rete metallica con siepe viva di specie autoctona; le altre tipologie previste dal Regolamento Edilizio sono ammesse solo nel caso di interventi di completamento di esistenti recinzioni pertinenziali alla residenza su lotti contigui (per porzioni minoritarie).

Nel caso di installazione di campi fotovoltaici, autorizzati ai sensi delle vigenti normative, è ammessa la recinzione in rete metallica di altezza pari m 2,00 con siepe viva di specie autoctona; il Comune può comunque imporre, lungo il perimetro della recinzione, ulteriori tipologie di schermature a verde differenziate per tipo di essenza, dimensione ed altezza.

Nelle aree indicate in cartografia con specifica delimitazione l'edificazione non è consentita.

PROCEDURE

La modifica in oggetto, ai sensi del punto **a)** di cui al 12° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii. non costituisce variante al P.R.G. ed è soggetta alle procedure di cui al 13° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii.

TAVOLE ALLEGATE AL PRESENTE FASCICOLO: Tavole 4P1, 3P1 e 3P3.